

Formazione e Sviluppo S.r.l.: accreditamento per i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze

Determinazione n. 12 del 02/03/2021

Formazione e Sviluppo S.r.l.: accreditamento per i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 12/2021-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 12 DI DATA 02 Marzo 2021

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Formazione e Sviluppo S.r.l.: accreditamento per i servizi di validazione e di certificazione delle competenze. D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze.

RIFERIMENTO : 2021-S167-00018

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

visto il Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze;

visto l'art. 5 del medesimo regolamento che individua i requisiti per l'accredimento dei soggetti pubblici e privati interessati;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2240 del 28 dicembre 2017 che aveva approvato i criteri per la verifica dei requisiti di accreditamento degli enti titolati a svolgere i servizi di validazione e certificazione delle competenze, fissato i termini e le modalità di presentazione della domanda di accreditamento, stabilendo il 30 marzo di ogni anno quale data ultima entro il quale presentare la domanda di accreditamento; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 8 febbraio 2019 che ha modificato le disposizioni della citata deliberazione n. 2240 del 28 dicembre 2017, andando a sostituire integralmente i criteri per la verifica dei requisiti di accreditamento degli enti titolati a svolgere i servizi di validazione e certificazione delle competenze, e ha previsto che la domanda di accreditamento può essere presentata in ogni momento dell'anno;

considerato che, secondo quanto confermato dall'atto organizzativo della Giunta provinciale di data 30 aprile 2020 n. 565 la struttura responsabile dell'attuazione delle procedure dell'accredimento in questione è individuata nel Servizio istruzione e in particolare nell'Ufficio delle politiche di inclusione e cittadinanza;

vista la determinazione della dirigente del Servizio istruzione n. 13 di data 17 marzo 2020 con la quale è stata approvata la modulistica concernente la presentazione della domanda di accreditamento per l'erogazione dei servizi di validazione e certificazione delle competenze;

vista la lettera del dirigente del Servizio istruzione del 2 febbraio 2021, prot. n. 70900 che individua il gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di accreditamento, esame della documentazione relativa ai requisiti e approfondimento degli aspetti di merito;

vista la domanda di Formazione e Sviluppo s.r.l. (ForES) pervenuta regolarmente il 18 dicembre 2020, pratica n. 88, protocollo n. 824350 del 21 dicembre 2020, con la quale l'ente chiede l'accredimento ai sensi del D.P.P. 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., Regolamento in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze;

effettuate le opportune verifiche preliminari da parte della struttura competente e visti in particolare gli accertamenti in merito alla vigenza degli accreditamenti dichiarati dall'ente, richiesti al Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea (nota del 20 gennaio 2021, prot. n. 35010 e risposta del 26 gennaio 2021, prot. n. 47759) e al Servizio Lavoro (nota del 20 gennaio 2021, prot.

n. 35010 e risposta del 21 gennaio 2021 prot. n. 38406);

preso atto degli esiti istruttori formulati dal gruppo di valutazione nella data del 3 febbraio 2021, ove, rispetto alla domanda di Formazione e Sviluppo s.r.l., veniva constatata la mancanza, per la referente del documento di trasparenza, della descrizione dell'esperienza in riferimento a tre dei quattro processi richiesti dall'ente;

RIFERIMENTO : 2021-S167-00018

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

vista la comunicazione di richiesta di integrazione degli elementi carenti, inviata all'ente con nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 82594, la quale nel sospendere i termini del procedimento amministrativo, prevedeva 10 giorni di tempo per inoltrare agli uffici la documentazione mancante;

vista la risposta formulata dalla Formazione e Sviluppo s.r.l., pervenuta il 5 febbraio 2021 (prot. n. 89495 di data 9 febbraio 2021), con la quale erano comunicate le integrazioni richieste;

esaminate congiuntamente al gruppo di valutazione, nella data del 9 febbraio 2021, le integrazioni pervenute, a seguito delle quali, in ragione del possesso dell'esperienza nell'erogazione dei servizi attinenti la presa in carico, l'accompagnamento e il supporto alla ricostruzione e messa in evidenza di esperienze personali e professionali come da allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 163 del 8 febbraio 2019, si esprimeva parere favorevole in relazione a tutti i Settori economico professionali e Processi richiesti dall'ente;

ritenuto, sulla base di quanto sopra espresso, di concedere il rilascio dell'accredimento per tutti i Settori economico professionali (SEP) e Processi richiesti dall'ente, come di seguito elencati:

SEP: Servizi di distribuzione commerciale Processo: Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari SEP: Servizi di educazione, formazione e lavoro Processo: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale SEP: Area comune Processo: Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni Processo: Amministrazione, finanza e controllo di gestione visto il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il quale disciplina le modalità di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, si ritiene di disporre che i controlli sulle dichiarazioni di possesso dei requisiti di accreditamento siano effettuati a campione a posteriori fatta eccezione per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e di notorietà ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia; visto il Decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

dato atto che ai fini del rilascio dell'accredimento oggetto del presente provvedimento, si è proceduto allo svolgimento delle verifiche riguardanti quanto previsto dall'art.67 del medesimo Decreto legislativo, inoltrando le richieste di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 26 gennaio 2021 prot. n.

PR_TNUTG_Ingresso_0008759_20210126;

dato atto che alla data del presente provvedimento non sono ancora stati rilasciati tramite Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) gli esiti relativi alla comunicazione antimafia

comprovante l'insussistenza, nei confronti degli amministratori degli enti sopracitati, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo e sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia;
si ritiene, al fine di rispettare i termini del procedimento, di procedere al rilascio dell'accreditamento con l'approvazione del presente provvedimento fatta salva la condizione risolutiva ai sensi del Decreto legislativo 159/2011, configurandosi la fattispecie prevista al comma 4-bis dell'art. 88 del citato decreto, che prevede di poter procedere anche in assenza di RIFERIMENTO : 2021-S167-00018

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

comunicazione antimafia, avendo acquisito le autocertificazioni delle persone soggette a verifica (prot. n. 142933 del 01 marzo febbraio 2021);

visto l'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017 n. 21-74/Leg., il quale dispone che la struttura provinciale competente tiene e aggiorna l'elenco degli enti titolati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di attività amministrativa;

dato atto che il procedimento amministrativo è iniziato in data 18 dicembre 2020, sospeso per richiesta integrazione di elementi come sopra specificato, si conclude con il presente atto;

visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di rilasciare l'accreditamento di cui al D.P.P. 21-74/Leg del 15 novembre 2017 per i servizi di validazione e certificazione delle competenze a Formazione e Sviluppo S.r.l. per tutti i Settori economico professionali (SEP) e Processi richiesti dall'ente, come indicato in premessa;
2. di inserire Formazione e Sviluppo S.r.l. nell'elenco degli enti titolati ad erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze di cui all'art. 3 del citato Decreto del Presidente della Provincia, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
3. di dare atto che l'accreditamento ha durata triennale a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e che il soggetto accreditato ha l'obbligo di comunicare ogni variazione di quanto dichiarato al momento della domanda mediante comunicazione scritta, ferma restando l'obbligatorietà della permanenza dei requisiti richiesti;
4. di ritenere di rilasciare l'accreditamento oggetto del presente provvedimento sotto la condizione risolutiva ai sensi del Decreto legislativo 159/2011, configurandosi la fattispecie prevista al comma 4-bis dell'art. 88 del citato decreto, che prevede di poter procedere anche in assenza di comunicazione antimafia, avendo acquisito le autocertificazioni delle persone soggette a verifica, trascorsi i 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia;
5. di dare atto che il procedimento riferito alla domanda in oggetto, iniziato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA), dalla comunicazione del provvedimento in esame.

RIFERIMENTO : 2021-S167-00018

Pag 4 di 5 NM

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2021-S167-00018

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5